2025/2601

16.12.2025

REGOLAMENTO (PESC) 2025/2601 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/2585 del Consiglio, del 15 dicembre 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 ([2]).

(2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio ([3]).

(3) Il 15 dicembre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2585, che modifica la decisione 2012/642/PESC.

(4) La decisione (PESC) 2025/2585 introduce un criterio aggiuntivo per l'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell'Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un'organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l'indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, anche in casi in cui ciò comporta perturbazioni nel funzionamento delle infrastrutture critiche, ovvero compiono o sostengono tali atti o politiche, ne traggono vantaggio, vi partecipano o li agevolano, ove sia ragionevole ritenere che le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi fossero almeno a conoscenza degli effetti potenziali. Il contesto politico e le ragioni politiche per l'adozione di tali misure restrittive sono indicati nei considerando di tale decisione.

(5) Tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un'applicazione corretta e uniforme del divieto in tutta l'Unione.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) è inserito il paragrafo seguente:

«6 bis. Nell'allegato I sono altresì elencate:

([1]) GU L, 2025/2585, 16.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2585/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).

([3]) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).

a) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c *bis*), della decisione 2012/642/PESC, come responsabili di azioni o politiche attribuibili alla Repubblica di Bielorussia che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza dell'Unione, di uno o più dei suoi Stati membri, di un'organizzazione internazionale o di un paese terzo, o che compromettono o minacciano la sovranità o l'indipendenza di uno o più Stati membri o di un paese terzo, ovvero che compiono, sostengono, partecipano a tali azioni o politiche, le agevolano o ne traggono vantaggio, mediante una qualsiasi delle azioni seguenti:

 i) la pianificazione o la direzione dell'uso della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze, l'implicazione diretta o indiretta nello stesso, il sostegno o l'agevolazione in altro modo dello stesso;

 ii) la pianificazione o la direzione di azioni che prendono di mira il funzionamento delle istituzioni democratiche, le attività economiche o i servizi di interesse pubblico, anche mediante l'ingresso non autorizzato nel territorio di uno Stato membro, compreso lo spazio aereo, o che sono volte a interferire con, danneggiare o distruggere, anche mediante sabotaggio o attività informatiche malevole nell'ambito di attività ibride, le infrastrutture critiche ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostegno o l'agevolazione in altro modo delle stesse;

 iii) la pianificazione o la direzione di azioni diffuse o sistematiche che perturbano il funzionamento delle infrastrutture critiche, ovvero l'implicazione diretta o indiretta in tali azioni, il sostenere o l'agevolare o consentire in altro modo le stesse;

b) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c *ter*), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone naturali o giuridiche, entità od organismi che sostengono persone naturali o giuridiche, entità od organismi impegnati nelle attività di cui alla lettera a);

c) le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a) o b).»;

2) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nell'allegato I sono altresì indicate le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui ai paragrafi 5, 6, 6 *bis*, lettera a), 7 e 7 *bis*.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS